Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 4 maggio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1972, n. **1151.**

Istituzione di una scuola per odontotecnici presso l'istituto per le arti ausiliarie sanitarie di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente-gestore dell'istituto per le arti ausiliarie sanitarie, sito in Milano, via Bartolini n. 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'istituto una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità d'esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'Istituto per le arti ausiliarie sanitarie, sito in Milano, via Bartolini n. 19, è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1972

LEONE

GASPARI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 113. — VALENTINI

Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di « odontotecnico ».

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1.

La scuola per odontotecnici, istituita presso l'istituto per le arti ausiliarie sanitarie di Milano, via Bartolini n. 19, ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico della odontotecnica, diretto ad una compiuta e razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, in conformità al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tali insegnamenti vengono impartiti attraverso un corso a formazione integrale.

Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

La scuola ha sede in Milano, in locali idonei di proprietà del gestore.

Art. 3.

La scuola è dotata di autonomia amministrativa.

Art. 4.

Il gestore dell'istituto delibera sulle nomine del personale della scuola, sulle retribuzioni ad esse spettanti secondo la vigente legislazione scolastica, sull'ordinamento della scuola e sui programmi dettagliati nonchè su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Art. 5.

Il gestore provvede a fornire alla scuola:

locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede;

materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori;

personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio;

quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.

Art. 6.

L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratorio, di licenza, sarà stabilito anno per anno dal gestore.

Art. 7.

A capo della scuola per odontotecnici è il preside che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa.

Il preside convoca, quando lo ritenga opportuno, gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento ed alla disciplina; redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e ne curerà l'inoltro al Ministero della sanità. Egli inoltre propone al gestore tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti più urgenti.

Art. 8.

La nomina del personale insegnante e tecnico della scuola è disposta su proposta del preside dell'istituto.

CAPITOLO II
Della ammissione alla scuola per odontotecnici

Art. 9.

Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di età non inferiore agli anni 14 muniti della licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente.

Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuto gli studi allo estero, dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana.

In ogni caso l'ammissione al corso è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico nonchè alla disponibilità dei posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attività dell'istituto stesso e comunque non superiore a 35 per classe.

Art. 10.

Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

In esse l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

la sua residenza e il suo eventuale recapito agli effetti scolastici;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso del requisito di buona condotta;

la sua cittadinanza;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di essere in possesso del titolo di studio richiesto.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento delle tasse di iscrizione e dei contributi vari.

Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicoattitudinale, l'aspirante al corso dovrà presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di cittadinanza;
c) certificato degli studi compiuti;
d) fotografia in duplice copia.

Il certificato di cui alla lettera *b*) deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per la iscrizione.

Art. 11.

Il preside ha facoltà, in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto da infermità, di proporre l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola.

La decisione del preside è inappellabile.

Art. 12.

Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto.

Art. 13.

La iscrizione ai corsi successivi a quello di ammissione, riservata ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo art. 19, avverrà su domanda dell'allievo. Alla domanda stessa, che dovrà essere compilata in carta legale, dovrà essere allegata la ricevuta dell'effettuato versamento delle tasse di frequenza e di laboratorio.

Art. 14.

E' facoltà del gestore erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali del pagamento dei contribuiti di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilità in questa disciplina, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglia bisognosa.

CAPITOLO III

Dell'insegnamento

Art. 15.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche.

L'allievo che risulta essere stato assente a più di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente considerate, non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito per gli istituti professionali di Stato.

Art. 16.

L'anno di attività ha inizio il 1° ottobre e termine il 30 settembre dell'anno successivo.

Dell'inizio delle lezioni verrà dato preventivo pubblico avviso con manifesto affisso all'albo dell'istituto, ed eventualmente con altri mezzi di pubblicità ove ciò sia ritenuto opportuno dal preside dell'istituto medesimo; le lezioni stesse si svolgeranno di norma nel periodo dal 1° ottobre al 15 giugno dell'anno successivo secondo il calendario scolastico fissato per l'istituto. Salvo variazioni e disposizioni che di anno in anno indicherà il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 17.

La durata normale del corso a formazione integrale sarà di quattro anni. Potrà essere seguito da un quinto anno per il completamento della maturità per l'ammissione agli istituti e facoltà universitarie.

All'insegnamento teorico ed alle esercitazioni pratiche saranno destinate, secondo gli orari stabiliti dalla scuola, le seguenti ore settimanali, per ciascun anno:

a) corso a formazione integrale: 38.

Art. 18.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) religione;
b) cultura generale ed educazione civica;
c) matematica;
d) fisica;
e) chimica;
f) conversazione tecnica in lingua estera;
g) anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio;
h) igiene e legislazione sanitaria;
i) biomeccanica masticatoria e protesi applicata;
l) tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici;
m) modellazione e disegno professionale;
n) elementi di pratica commerciale;
o) esercitazioni pratiche;
p) educazione fisica.

Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolari che saranno predisposti dalla scuola, conformemente alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

CAPITOLO IV

Degli esami e delle licenze di esercizio

Art. 19.

Al termine delle lezioni sarà tenuto, dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non abbiano riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, verranno promossi alla classe successiva.

Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi saranno ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale.

In caso di numerose e gravi insufficienze, l'allievo verrà respinto in sede di scrutinio: egli potrà frequentare la stessa classe per non più di due anni.

Saranno ammessi agli esami finali, per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria in odontotecnica solo gli allievi che abbiano frequentato il quarto anno del corso e che abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, la media di almeno cinque decimi nelle materie di ogni insegnamento e di almeno sei decimi nella condotta.

Art. 20.

Gli esami finali avranno luogo in una unica sessione, normalmente nel mese di giugno, seguendo il calendario che sarà predisposto dal Ministero della pubblica istruzione per gli esami negli istituti professionali di Stato.

Essi vertono su tutte le materie di insegnamento e comprendono prove scritte, orali e pratiche. Per l'approvazione lo allievo deve riportare la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Art. 21.

La commissione esaminatrice sarà così costituita:

1) il preside dell'istituto: presidente;
2) il direttore della scuola per odontotecnici: membro effettivo;
3) un rappresentante del Ministero della sanità: membro effettivo;
4) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo;
5) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella veste di commissario governativo con i poteri demantatigli dalle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione stessa, nominato dal Ministero della pubblica istruzione o dal provveditorato agli studi di Milano.

Art. 22.

La commissione, il giorno della prova pratica, compila i temi in numero pari a quello dei candidati previsti per la prova stessa.

La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti, perchè gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti.

Di tutte le operazioni di esame verrà redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.

Art. 23.

In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie.

Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, l'interessato deve versare la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia e deve esibire la bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, di

cui all'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, nella misura stabilita dal decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, che approva il testo unico delle tasse in materia di concessioni governative e precisamente come stabilito dal titolo XVI, tabella numero progressivo 210 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 maggio 1953).

L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e hanno ottenuto la licenza è trasmesso all'ufficio sanitario provinciale insieme con un esemplare dei verbali di esame, per essere inviato al Ministero della sanità. Copia dell'elenco e del verbale sarà inviata, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi.

CAPITOLO V

Della disciplina

Art. 24.

Gli allievi che vengano meno ai doveri che hanno verso lo istituto, dimostrando negligenza abituale, scarso profitto nell'insegnamento, assentandosi senza giustificato motivo dalle lezioni o dalle esercitazioni pratiche, ed offendendo in qualsiasi modo la disciplina, l'ordine, il decoro, la morale, dentro e fuori l'istituto, sono soggetti alle punizioni previste dalla legislazione scolastica attuale, in genere, ed in particolare per gli istituti professionali di Stato.

Art. 25.

E' in facoltà del gestore dell'istituto di istituire, a puro titolo culturale, corsi di specializzazione, ove se ne presentasse la necessità o la opportunità.

E' pure in facoltà dello stesso gestore di istituire successivamente altri corsi e scuole per il rilascio di licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria per altre specializzazioni sanitarie.

Il gestore: POZZI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
GASPARI

Programmi di insegnamento del corso quadriennale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di « odontotecnico ».

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO

Materie di insegnamento	Ore settimanali			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
Religione	1	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica	6	4	4	4
Matematica	5	2	—	—
Fisica	4	2	—	—
Chimica	2	2	2	—
Conversazione tecnica in lingua estera	1	2	2	2
Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio	—	3	2	—
Igiene e legislazione sanitaria .	—	—	1	1
Biomeccanica masticatoria e protesi applicata	—	—	2	4
Tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici	3	3	4	4
Modellazione e disegno professionale	6	3	—	—
Elementi di pratica commerciale	—	—	—	2
Esercitazioni pratiche	8	14	18	18
Educazione fisica	2	2	2	2
Totali . . .	38	38	38	38

RELIGIONE

Poichè nel terzo ciclo della scuola dell'obbligo il giovane studente ha seguito lezioni sistematiche sul dogma cattolico compendiato nel Simbolo, sulla morale cristiana riassunta nei Comandamenti di Dio e nei Precetti della Chiesa, sulla vita di grazia ottenuta e sviluppata mediante i sacramenti e l'orazione, si impone ora una conoscenza più approfondita di alcuni punti fondamentali della dottrina cattolica.

Valore del Libro sacro.

La Chiesa depositaria e interprete infallibile della parola divina.

La tradizione.

Il messaggio di Gesù.

Dignità e immortalità della persona umana.

Vita di grazia e Corpo mistico.

Concetto cristiano del lavoro.

Valore e uso dei beni della terra.

Collaborazione fraterna sul piano familiare, professionale e sociale.

Santificazione nell'ambito dei doveri del proprio stato.

Impegno apostolico per l'affermazione del regno di Dio.

Nello svolgimento del programma si tengano presenti i seguenti criteri:

attraverso la lettura antologica delle pagine più accessibili della Sacra Bibbia, si mettano in evidenza le principali verità dogmatiche;

con lettura dei brani più significativi dei Vangeli, degli Atti e delle Lettere, si introduca alla realtà del Corpo mistico, in cui ogni membro collabora alla formazione del Regno di Dio;

dalle concrete situazioni dell'odierna società organizzata e del mondo economico-sociale si risalga agli scopi ultraterreni della vita, nella restaurazione dell'ordine soprannaturale operata da Nostro Signore Gesù Cristo;

illustrando come con la vita di grazia e con la testimonianza delle opere ogni fedele attua nel mondo il messaggio cristiano della salvezza, nell'ambito della sua vita professionale e sociale, si guidi il giovane ad attingere la santificazione personale nella valorizzazione cristiana del proprio lavoro.

CULTURA GENERALE ED EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica concorre all'elevazione professionale dei giovani col promuovere la loro formazione umana e sociale, in quanto sollecita le attitudini a comprendere le manifestazioni della civiltà passata e soprattutto di quella contemporanea, nell'unità sintetica dei suoi vari fattori, ideali, religiosi, culturali, sociali, economici, militari, interni ed internazionali, e in quanto educa ad una ricerca e ad una cultura autonoma, al senso di responsabilità personale, alla consapevolezza della propria funzione sociale.

Considerando inopportuno e didatticamente nocivo tenere distinti e separati l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia, si suggerisce una impostazione didattica globale dello insegnamento, imperniata su un nucleo fondamentale e finalizzata:

a promuovere il gusto della lettura;

a favorire le capacità e l'interesse ad allargare la propria cultura;

ad effettuare personali ricerche;

a rendersi conto dei termini culturali dello sviluppo tecnologico, professionale, economico-sociale dell'azienda, dell'industria, della società moderna;

ad esprimersi disinvoltamente con la parola parlata e scritta.

Sono da considerare indispensabili sussidi didattici per lo svolgimento del programma un'adeguata biblioteca di classe, un'organica scelta di buone riproduzioni per le arti figurative, l'uso di buoni dischi di musica sinfonica, da camera e operistica, l'uso del cineforum, le esercitazioni scritte.

Il contenuto del programma viene indicato complessivamente; la sua ripartizione in ciascuno degli anni di durata dei corsi è opera dell'insegnante, che ogni anno deve formulare il suo piano didattico.

Il Risorgimento nazionale: figure, fatti, ideali.

I grandi problemi mondiali alla fine dell'800: trasformazioni, sviluppi nel mondo della produzione e del lavoro; il travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni.

Le due guerre mondiali. La Resistenza, la lotta di liberazione, la formazione della Repubblica; ideali e realizzazioni della democrazia.

Istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli - Comunità europea.

Correlazioni dei motivi della storia: politici, geografici, economici, sociali, culturali.

Problemi umani nel lavoro e nell'industria: organizzazioni di lavoratori, questioni sociali. Caratteri dell'azienda moderna.

Aspetti giuridico-istituzionali dei problemi della produzione e del lavoro. La solidarietà nelle sue varie forme.

La civiltà dell'ultimo secolo nelle pagine di poeti e di scrittori, nelle arti, nel teatro, nel cinema, nella musica.

Il programma indicato si riferisce prevalentemente ai primi due anni. Negli anni successivi esso dovrà essere adeguatamente ampliato. Mantenendo all'insegnamento la medesima impostazione didattica, le medesime caratteristiche e le stesse finalità, si spingerà lo sguardo anche verso le epoche storiche precedenti, per svolgere i grandi motivi che le hanno caratterizzate, in rapporto al loro significato nella formazione della civiltà moderna.

Ad esempio, dell'alto medioevo potrà cogliersi il maturare di una nuova spiritualità e il nuovo modo di concepire il lavoro nel *monachesimo occidentale*, dell'età feudale potranno vedersi i problemi connessi alla sua economia agricola, del mondo comunale le nuove caratteristiche dei traffici e della produzione nonchè delle attività e delle organizzazioni artigiane, dell'età rinascimentale si potranno mostrare le origini della scienza moderna, le grandi scoperte geografiche e le loro conseguenze, dei secoli successivi le trasformazioni della produzione e del commercio, il delinearsi dello Stato moderno e via dicendo.

MATEMATICA

L'insegnamento della matematica deve mirare a sviluppare gradualmente negli alunni la capacità di astrazione come elemento essenziale di penetrazione logica. Partendo da esempi tratti dalle conoscenze acquisite nella scuola media, da fatti rilevati dalla diretta esperienza degli alunni o da questioni concrete riferite alle altre discipline scientifiche, tecniche e alle esercitazioni pratiche l'insegnante deve promuovere negli alunni le capacità di osservazione, di intuizione, di analisi, di sintesi, guidandoli gradualmente verso questioni e impostazioni astratte.

Per seguire una siffatta impostazione metodologica è indispensabile assicurare un costante e non sporadico coordinamento della matematica con la fisica, le materie tecniche, le esercitazioni pratiche attingendo da esse elementi concreti per lo sviluppo della materia e fornendo alle stesse discipline spunti per applicazioni dello strumento matematico talchè la astrazione talvolta segue l'applicazione e tal'altra la precede, attraverso un processo di osmosi continuo e fecondo.

Classe I - ore 5.

Aritmetica:

Approfondimento delle nozioni ed esercizi sui numeri decimali e periodici e loro frazioni generatrici. Rapporti approssimati. Frazioni continue. Cenno sul sistema di numerazione binario e binario decimale. Sistemi di misura non decimali.

Algebra:

Operazioni con i numeri relativi. Approfondimento delle nozioni ed esercizi di calcolo letterale: prodotti notevoli, frazioni algebriche, semplici casi di scomposizione di un polinomio in fattori. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado e problemi relativi con riferimento alla fisica, alla tecnologia, alle esercitazioni pratiche.

Geometria:

Approfondimento delle nozioni sulle proprietà e gli elementi delle figure piane. Uguaglianza, equivalenza, similitudine delle figure piane. Mutuo comportamento di rette e circonferenze.

Angoli al centro e alla circonferenza.

Misure delle grandezze. Approssimazione ed errori.

Proporzionalità fra grandezze. Aree delle figure geometriche e loro parti e volumi di solidi geometrici e loro parti.

Classe II - ore 2.

Algebra:

Cenno sulle potenze ad esponente reale. Calcolo dei radicali e risoluzione di equazione di 2° grado. Potenze ad esponente intero con base 10. Definizione di logaritmo. Operazioni con i logaritmi a base 10 con l'uso delle tavole numeriche. Calcolo di semplici espressioni numeriche mediante logaritmi. Uso del regolo calcolatore. Semplici esempi di monogrammi con riferimento alle applicazioni tecniche. Media aritmetica, ponderale e geometrica. Coordinate cartesiane. Tracciamento di diagrammi relativi a fenomeni scientifici e questioni tecniche. Tracciamenti di rette e di coniche in base alla loro equazione.

Trigonometria:

Funzioni circolari ed elementi di trigonometria con applicazioni alla risoluzione dei triangoli rettangoli mediante l'uso dei valori naturali delle funzioni trigonometriche. Diagrammi delle funzioni circolari. Grandezze periodiche in generale e grandezze sinusoidali in particolare. Tracciamenti di curve di grandezze alternative, con particolare riferimento a quelle elettriche, in fase e sfasate.

FISICA

Classe I - ore 4.

Cenni sulla costituzione fisica della materia. Proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali.

Meccanica:

a) Statica: forza e suoi elementi. Cenno sui vettori. Equilibrio delle forze. Vari casi di composizione e scomposizione delle forze. Coppie. Equilibrio dei corpi vincolati. Momenti. Baricentri. Macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato. Applicazioni alla statica mandibolare.

b) Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione, moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario. Cenno sulle curve polari fisse e mobili. Applicazioni alla cinematica mandibolare.

c) Dinamica: i tre principi della dinamica. Forza centrifuga e centripeta, applicazioni al ramo. Lavoro; energia, potenza e loro misura. Principio della conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione. Principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni. Pressione atmosferica: barometri, manometri, e pompe; applicazioni al ramo.

Termologia:

Calore e sua propagazione. Temperatura e sua misura: termometri, scale termometriche, loro conversione. Quantità di calore e calorimetri. Calori specifici e capacità termica. Cenni sulla produzione termica. Dilatazione termica e applicazioni. Cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione: applicazioni al ramo.

Classe II - ore 2.

Ottica:

Luce e concetti fondamentali sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione, fluorescenza. Colori. Proprietà ottiche dei materiali dentari. Microscopio.

Elettrologia:

La corrente elettrica e il circuito elettrico. Resistenze e reostati. Legge di Ohm. Energia e potenza della corrente. Equivalenza tra energia termica e energia meccanica Effetto termico della corrente ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione. Arco voltaico. Effetto chimico della corrente: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi; applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia; pile ed accumulatori. Centri di magnetismo ed elettromagnetismo. Elettrocalamite e strumenti di misura. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata e motori elettrici. Trasformatori. Cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

Classe I - ore 2.

Chimica generale:

Struttura della materia: atomi, molecole. Simboli e formule molecolari, valenza, modello atomico, teoria elettronica. Elementi e composti. Metalli e metalloidi, loro composti ossigenati ed idrogenati. Reazioni chimiche: principali tipi di reazioni; formazione degli ossidi, anidridi, acidi, basi e sali. Catalizzatori. Leggi delle combinazioni chimiche. Idrolisi, PH, elettrolisi con particolare riguardo alla galvanoplastica ed alla galvanostegia.

Mineralogia:

Cristalli, leggi cristallografiche, elementi di simmetria. Cenni sui sistemi cristallini. Proprietà fisiche dei minerali. Proprietà chimiche dei minerali. Struttura reticolare.

Classe II - ore 2.

Chimica organica e descrittiva:

Ossigeno, idrogeno, alogeni (cloro, fluoro) e loro composti (acido cloridrico e cloruri), zolfo e suoi composti: acido solforico, solfati (gesso). Azoto e acido nitrico, acqua regia, fosforo e fosfati, silicio, silicati e materiali refrattari e loro uso nel

ramo (cementi dentari, porcellane, rivestimenti). Acqua e aria. Carbonio e suoi composti inorganici. Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione. Leghe per odontoiatria. Affinazione dei preziosi e loro estrazione dalle leghe.

Classe III - ore 2.

Chimica organica:

Carbonio e sue proprietà. Struttura chimica dei composti organici. Composti ciclici ed aciclici.

Classificazione di composti organici. Composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi, acetilene, petroli, gas illuminante, benzene, caucciù ordinari e dentari, cenni sugli alcoli, le aldeidi e gli acidi organici; cere. Idrati di carbonio: cellulosa, celluloide. Cenni sulla polimerizzazione: resine sintetiche.

Chimica della alimentazione:

Gli zuccheri, le proteine, i grassi. Gli enzimi. Le vitamine. Reazioni chimiche a livello orale. Cenni sulla chimificazione, chilificazione ed assorbimento.

Conversazione tecnica in lingua estera

Lo studio della lingua estera deve mirare principalmente a far acquisire rapidamente agli alunni la capacità di partecipare ad una conversazione in una lingua straniera con particolare riferimento ad argomenti di carattere tecnico relativi alla sezione di qualifica frequentata dai giovani. Nel primo anno l'insegnante curerà in modo particolare la ortoepia facendo apprendere agli allievi dalla sua viva voce suoni, ritmo, intonazione. Sarà molto opportuno ricorrere al costante uso di sussidi audio con modelli di conversazione e di pronuncia. Dall'uso parlato della lingua si dovrà trarre un corredo di vocaboli tali da poter impostare una conversazione.

Negli altri anni si dovrà, in modo particolare, curare la conversazione facendo acquisire agli alunni un corredo sufficiente di termini tecnici relativi alla sezione di qualifica.

Eventuali esercitazioni scritte dovranno essere svolte solo dopo che gli alunni avranno acquisita la capacità di intendere la lingua parlata e ad esprimersi con essa.

Esercitazioni orali di nomenclatura e di pronuncia. Modelli semplici di conversazione nella lingua estera. Esercizi di lettura su argomenti della vita quotidiana e del lavoro.

Esercitazioni orali di nomenclatura e di pronuncia. Esercitazioni di conversazione tecnica in lingua estera, con particolare riferimento al tipo di qualifica. Esercizi di letture su testi di carattere tecnico.

Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio

Classe II - ore 3.

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi del senso. Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Morfologia e struttura della cavità orale: lingua, labbra, ghiandole salivari, vari tipi di mucose. Ossa mascellari e volta palatina: palato duro e palato molle. Formule dentarie; dentizione decidua, mista e permanente. Arcate dentarie. Morfologia dei denti permanenti. Struttura dei tessuti duri e dei tessuti molli del dente: smalto, dentina, cemento, polpa dentaria. Anatomia macro e microscopica del paradenzio.

Classe III - ore 2.

Occlusione dentaria. Anatomia e fisiologia dell'articolazione temporo-mandibolare. Muscoli masticatori e loro azione. Modificazioni dell'apparato dentario in seguito all'invecchiamento. Anatomia della bocca parzialmente e totalmente edentula.

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dall'alimentazione. Nozioni generali dei processi infiammatori, su processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'apparato masticatorio e del paradenzio e vari metodi e mezzi di prevenzione.

Igiene e legislazione sanitaria

Classe III - ore 1.

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, areazioni degli ambienti. Concetto di salute e di malattia. Cause esterne di malattia. Batteri e malattie batteriche. Igiene personale e del vestiario. Igiene dell'ambiente di vita e di lavoro. Educazione sanitaria. Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della masticazione.

Classe IV - ore 1.

Ordinamento sanitario italiano. Cenni sulle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sull'assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

Biomeccanica masticatoria e protesi applicata

Classe III - ore 2.

Posizione di riposo della mandibola. Occlusione centrica e relazione centrica. Spazio libero fisiologico. Movimenti della mandibola. Ciclo masticatorio. Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali. Occlusori. Articolatori e valori medi e articolatori razionali adattabili a valori individuali. Arco facciale.

Classe IV - ore 4.

Definizione di protesi. Classificazione biologica degli apparecchi di protesi dentaria. Protesi chirurgica. Protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con o senza spalla, denti a perno. Protesi di sostituzione totale; parziale; removibile: ad appoggio mucoso, paradontale, misto; fissa. Protesi di fissazione. Impianti.

Funzioni della protesi dentaria: masticatoria, fonetica, estetica.

Requisiti igienici della protesi. Direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi.

Apparecchi ortodontici.

Tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici

Classe I - ore 3.

Cenni storici dell'odontotecnica. La protesi dentaria: sua evoluzione nel tempo. L'ambiente di lavoro. Strumenti e apparecchiature elementari: nomenclatura, caratteristiche e norme pratiche per il loro corretto uso. Strumenti semplici di misura e loro uso. Semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio: esercitazioni varie e semplici. Modelli di impronte. Gessi comuni cere: loro manipolazione.

Classe II - ore 3.

Descrizione delle apparecchiature ordinarie di lavoro e degli impianti fissi di laboratorio: norme pratiche di uso. Le sorgenti di calore. Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche. Cenni di metallografia. Confezione e struttura delle leghe. Proprietà generali delle leghe.

Classe III - ore 4.

Apparecchiature speciali di laboratorio. Articolatori. Parallelometri, isoparallelometri. Impianti per la lavorazione degli acciai e delle stelliti. Materiali metallici per la confezione di protesi: leghe d'oro da lavoro e da fusione, acciai e stelliti. Materiali non metallici per la confezione di protesi: resine termoindurenti, autoindurenti e termoplastiche; caucciù e porcellane. Materiali ausiliari metallici e non metallici. Metallotecnica: lavorazioni a freddo e a caldo.

Classe IV - ore 4.

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso. Corrosione dei materiali metallici nella bocca. Alterazione delle materie plastiche. Caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici. Apparecchiature per fusioni di precisione di leghe nobili. Forni per porcellane. Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi semplici e complesse e relativi indirizzi esecutivi.

MODELLAZIONE E DISEGNO PROFESSIONALE

Classe I - ore 6.

Numerose esercitazioni di disegno a mano libera; copia dal vero di gruppi di solidi e nature morte. Risoluzione grafica di problemi elementari di proiezioni ortogonali del punto, della retta e di solidi semplici. Tavole riproducenti dal vero (scala 5:1) le cinque viste ortogonali dei denti di due emiarcate antagoniste complete. Completamento delle tavole con pandette descriventi la morfologia di ogni singolo dente riprodotto.

Esecuzione di varie figure piane semplici e geometriche, gradualmente più complesse, mediante riporti di cera su fogli di cera. Modellazione con cera di tutti i denti superiori e inferiori in scala 2:1 e successiva loro disposizione su appositi tracciati.

Modellazione in cera dei denti di un'arcata inferiore e superiore con radice (scala 1:1).

Classe II - ore 3.

Disegno:

di arcate in occlusione rappresentate nelle viste: frontale, occlusale e sagittale;

di arcate complete: le tre principali ad U, ellittica ed iperbolica viste sul piano occlusale;

di parti delle ossa craniche e dei muscoli masticatori;

di arcate dentarie parzialmente edentule e delle relative appropriate protesi;

di arcate dentarie complete anormali richiedenti l'uso di apparecchi correttivi.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe IV - ore 2.

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento fattura.

Disciplina giuridica dell'impresa artigiana. Le assicurazioni obbligatorie dell'artigianato.

Amministrazione del personale: disciplina del rapporto di lavoro. I contributi dovuti all'INPS, all'INAM, all'INAIL. Gli assegni familiari.

Concetto del sistema tributario. Imposte dirette: in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di R.M. e l'imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette: in particolare l'I.G.E. e l'imposta di bollo.

La contabilità: libro cassa, inventario, rapporti con i clienti e fornitori, scadenzario impegni attivi e passivi, contabilità di magazzino. Conservazione dei documenti. Costi di produzione: materiali, mano d'opera, spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I - ore 8.

Impasto, colatura, tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso. Costruzione, a misura, di una serie di solidi geometrici con gesso e lastre di cera mediante l'uso delle attrezzature elementari.

Colatura di gesso in impronte di arcate diverse e costruzione in gesso di arcate superiori ed inferiori con denti di riposizione preventivamente preparati e relative mascherine completate di zoccolo base. Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera. Serie di esercizi di: piegatura a mano di fili di acciaio di diverso diametro; limatura; tracciatura e taglio di lastre di ottone. Imbottitura e stampaggio a freddo di laminati metallici.

Classe II - ore 14.

Ricostruzione in cera di arcate parzialmente edentule. Lavorazione di materiale plastico termo-indurente, auto-indurente e termoplastico. Costruzione di porta-impronte individuali in « base-plates » e resina antipolimerizzante.

Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera.

Lavorazione dei metalli.

a freddo: costruzione di corone, ganci a filo e a fascia;

a caldo: saldatura a fiamma ed elettrica; fusione a fiamma ed elettrica.

Classe III - ore 18.

Costruzione di:

a) ancoraggi per protesi fisse e mobili;

b) protesi parziali mobili con materiali termo-indurenti;

c) protesi fisse di ricostruzione e sostituzione in metallo, miste e in resina.

Esercizi introduttivi alle tecniche per la costruzione di apparecchi elementari di ortodonzia e protesi di porcellana.

Classe IV - ore 18.

Costruzione di:

a) protesi mobile completa superiore, inferiore e totale;

b) protesi parziale scheletrata;

c) protesi ammortizzata e combinata.

Esecuzione di apparecchi elementari di ortodonzia, di fissazione e di ricostruzione fissa in porcellana.

Il programma sarà opportunamente integrato con altre idonee esercitazioni attraverso le quali l'alunno raggiungerà la necessaria autonoma capacità esecutiva.

EDUCAZIONE FISICA

Valgono i programmi fissati dall'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.

Il gestore: POZZI

Profilo professionale per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di « odontotecnico ».

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica.

Durata normale del ciclo di istruzione: anni 4.

Il gestore: POZZI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
il Ministro per la sanità
GASPARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973, n. 157.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia de « La Visitazione », in Torino.

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 2 ottobre 1971, integrato con dichiarazione del 15 successivo, relativo alla erezione della parrocchia de « La Visitazione », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 104 — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973, n. 158.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Torino.

N. 158. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 1° settembre 1959, integrato con altro decreto del 26 giugno 1971 e dichiarazione del 18 luglio 1971, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in quartiere Le Vallette di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 103 — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973, n. **159.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Marano Ticino.

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Marano Ticino (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 120. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **160.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di belle arti, con sede in Parma.

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia di belle arti, con sede in Parma, assume la denominazione di Accademia nazionale di belle arti e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 119 — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1973, n. **161.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ad acquistare un immobile.

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, viene autorizzata ad acquistare dalla signora Luciana Cavazzi un appartamento sito in Bologna alla via S. Stefano n. 1 costituito da sei vani e servizi, di complessivi mq. 210 circa al prezzo di L. 57.000.000 alle condizioni e per le finalità precisate nella deliberazione n. 69 del 7 febbraio 1972.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 117. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1973.

Istituzione di una sezione staccata dell'ufficio circondariale marittimo di Anzio nel porto di Nettuno.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni, che approva la tabella delle circoscrizioni marittime previste dall'art. 16 del codice della navigazione;

Attesa la necessità di ripartire i servizi dell'ufficio circondariale marittimo di Anzio in rapporto alle esigenze dei traffici marittimi di Nettuno, conseguenti alla realizzazione di quel porto;

Ritenuto che occorre garantire la costante presenza della autorità marittima nel porto di Nettuno allo scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e di polizia connesse con le attività marittime che fanno capo al predetto porto;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una sezione staccata dell'ufficio circondariale marittimo di Anzio, alle dirette dipendenze del capo del detto ufficio, nel porto di Nettuno, con tutte le attribuzioni di legge relativamente alle formalità di arrivo e partenza delle navi ed alle misure di controllo e di sicurezza.

Art. 2.

Il capo dell'ufficio circondariale marittimo di Anzio dispone per l'assegnazione del personale alla predetta sezione staccata e per quanto concerne il funzionamento della stessa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1973

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1973
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 95

(6585)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Sassari, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « dalla Sassari Fertilia strada statale n. 291 attraverso la necropoli dell'Anghelu Ruju alla regione Fangal sulla strada statale n. 127-*bis* settentrionale sarda » della lunghezza di km. 9+833;

Visto il decreto ministeriale n. 1688 del 14 giugno 1972;

Ritenuto necessario rettificare la trascrizione degli estremi della strada provinciale considerata;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 14 giugno 1972, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972, è sostituito dal seguente:

« E' dichiarata strada con diritto di precedenza la strada provinciale con inizio sulla strada statale n. 291 Sassari-Fertilia, attraverso la necropoli dell'Anghelu Ruju, alla regione Fangal sulla strada statale n. 127-*bis* settentrionale Sarda ».

Roma, addì 26 marzo 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(6536)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1973.

Nomina del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1969, con cui venne nominato, per un triennio, il collegio sindacale dell'ente suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione dell'organo stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati membri del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) i signori:

Presidente:

De Sario dott. Domenico, della Ragioneria generale dello Stato.

Sindaci effettivi:

Caporaso dott. Vittorio, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fauci dott. Giuseppe, del Ministero delle partecipazioni statali, revisore ufficiale dei conti;

Cerioni dott. Antonio, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, revisore ufficiale dei conti;

Palazzetti dott. Raul, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti.

Sindaci supplenti:

Patacchini dott. Sanzio, della Ragioneria generale dello Stato;

Telesca dott. Angiolo, del Ministero delle partecipazioni statali;

Paolucci dott. Salvatore, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti.

La nomina ha la durata di un triennio, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(5834)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII SUDPEL - Salone italiano della pelletteria e del guanto », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII SUDPEL - Salone italiano della pelletteria e del guanto », che avrà luogo a Napoli dal 22 al 25 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5831)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Autorizzazione, fino al 30 giugno 1973, alla commercializzazione di sementi di riso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1925, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1926;

Visto l'art. 38 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, riguardante il grado di germinabilità delle sementi poste in commercio;

Vista l'istanza, in data 13 marzo 1973, avanzata dall'Associazione italiana produttori e selezionatori sementi agricole, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Visto l'articolo 14, comma IV, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, relativo all'ammissione temporanea alla commercializzazione di sementi aventi requisiti ridotti di germinabilità;

Ritenuto che per le sementi di riso ricorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Decreta:

E' autorizzata fino al 30 giugno 1973, la commercializzazione di sementi di riso aventi facoltà germinativa non inferiore all'80 % (per cento).

Roma, addì 4 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

(6153)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV TECHNEDIL - Salone delle attrezzature e materiali per l'edilizia sociale e le opere pubbliche », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ri-

guardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV TECHNEDIL - Salone delle attrezzature e materiali per l'edilizia sociale e le opere pubbliche », che avrà luogo a Napoli dal 20 giugno al 1° luglio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5830)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Aumento del rapporto relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti dagli eventi bellici, è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre), 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751, in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 in data 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 in data 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 in data 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 7431 in data 17 marzo 1973, nelle quali viene determinato in 153 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1972;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 153 (centocinquantatre) per il periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1972.

Roma, addì 4 aprile 1973

p. *Il Ministro*: LA PENNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1973
Registro n. 6, foglio n. 302

(6634)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone italiano della illuminazione » in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel I Salone della illuminazione », che avrà luogo a Napoli dal 20 giugno al 1° luglio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5829)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V S.I.R.T.E. - Salone italiano Radio-TV ed elettrodomestici » in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V S.I.R.T.E. - Salone italiano radio-tv ed elettrodomestici », che avrà luogo a Napoli dal 20 giugno al 1° luglio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5821)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località San Rocchetto in comune di Castelfidardo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 ottobre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località San Rocchetto, sita nell'ambito del territorio comunale di Castelfidardo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende numerosi nuclei di verde ove le piante di quercia costituiscono caratteristico elemento dominante, quadro panoramico pubblicamente godibile dalla strada ferrata e dalla statale adriatica;

Decreta:

La località di San Rocchetto sita nel territorio del comune di Castelfidardo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada statale adriatica - incrocio con la strada comunale di Numana - strada comunale Crocette e strada provinciale della Stazione - con esclusione del nucleo urbano di San Rocchetto previsto nel programma di fabbricazione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Castelfidardo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

L'anno 1971 ed il giorno 20 del mese di ottobre, regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 15 del regolamento 3 giugno 1940, si è riunita presso la soprintendenza ai monumenti delle Marche, alle ore 10,30 la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) CASTELFIDARDO: interesse paesistico della località S. Rocchetto;

(*Omissis*).

La commissione, d'accordo con il sindaco, delibera alla unanimità di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Castelfidardo la zona così delimitata:

strada statale adriatica-incrocio con la strada comunale di Numana-strada comunale Crocette e strada provinciale della stazione con esclusione del nucleo urbano di San Rocchetto previsto nel programma di fabbricazione.

(6008)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in comune di Gaiole in Chianti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 ottobre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le località Meleto e Castagnoli site nell'ambito del territorio comunale di Gaiole in Chianti;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gaiole in Chianti;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Gaiole in Chianti, è da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè interessa una zona del Chianti, particolarmente qualificata sia in senso ambientale che paesistico. L'esistenza di antichi caratteristici insediamenti abitati come Barbischio, Castagnoli, Lecchi, S. Sano, nonchè antiche pievi e castelli inseriti nel peculiare contesto rurale e boscoso nel cuore del Chianti, le innumerevoli tipiche case rurali distribuite armoniosamente nell'intera zona, configurano quadri e scorci panoramici di notevole valore anche da un punto di vista estetico e ambientale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, che con i loro valori tradizionali si ritengono degni di particolare tutela e salvaguardia;

Decreta:

Le zone di Meleto e Castagnoli site nel territorio del comune di Gaiole in Chianti hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

nord: si parte dal podere La Massa, sul confine di provincia verso sud-ovest in linea retta col Poggio a Barberi fino ad incontrare il limite nord del centro abitato di Gaiole alla quota 367. Da tale punto si segue la strada statale che da Gaiole conduce a Siena fino all'incrocio con la strada di Radda in località Molinlungo a quota 323. Da qui in linea retta in direzione ovest fino all'incrocio con la strada degli abitati di Lecchi ed Ama. Ad ovest, sempre da quell'incrocio, si prende la strada che conduce a S. Paolo in Rossi, dal paese di S. Paolo si segue la vicinale per il podere Molinuzzo e poi ancora verso sud, fino alla quota 308 del torrente Arbia, si discende il torrente Arbia che in questo tratto è anche confine di comune fino alla quota 283. Da tale punto in linea retta verso est, passando per il podere Pergoline fino ad incrociare la strada statale per Montevarchi. Si risale tale strada verso nord fino all'incrocio con la strada per Brolio e si segue tale strada fino alla località La Madonna di Brolio. Da tale punto si confina verso est con il limite del precedente vincolo relativo alla zona circostante il castello di Brolio, di cui al decreto ministeriale 22 agosto 1966, fino a riprendere la strada vicinale che passa per il podere Piano ed il podere La Grotta. Oltrepassato il vicino incrocio verso il podere Colle, si prosegue la strada vicinale per Chiesamonti fino ad incontrare il confine di comune. Si segue tale confine verso est fino ad incontrare il confine di provincia in corrispondenza del torrente Ambrella a quota 326. Da tale punto verso nord si segue il confine di provincia, pervenendo nuovamente al podere La Massa inizialmente citato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Gaiole in Chianti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettantuno (1971), il giorno 11 del mese di ottobre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto in Siena, via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) GAIOLE IN CHIANTI - Proposta di vincolo zone di Meleto e Castagnoli.

Il presidente della commissione illustra le zone da sottoporre a vincolo, che vengono così delimitate:

a nord si parte dal podere La Massa, sul confine di provincia verso sud-ovest in linea retta col Poggio a Barberi fino ad incontrare il limite nord del centro abitato di Gaiole alla quota 367. Da tale punto si segue la strada statale che da Gaiole conduce a Siena fino all'incrocio con la strada di Radda in località Molinlungo a quota 323. Da qui in linea retta in direzione ovest fino all'incrocio con la strada degli abitati di Lecchi ed Ama. Ad ovest, sempre da quell'incrocio, si prende la strada che conduce a S. Polo in Rosso, dal paese di S. Polo si segue la vicinale per il podere Mulinuzzo e poi ancora verso sud, fino alla quota 308 del torrente Arbia, si discende il torrente Arbia che in questo tratto è anche confine di comune, fino alla quota 283. Da tale punto in linea retta verso est, pas-

sando per il podere Pergoline fino ad incrociare la strada statale per Montevarchi. Si risale tale strada verso nord fino all'incrocio con la strada per Brolio e si segue tale strada fino alla località La Madonna di Brolio. Da tale punto si confina verso est con il limite del precedente vincolo relativo alla zona circostante il castello di Brolio, di cui al decreto ministeriale 22 agosto 1966, fino a riprendere la strada vicinale che passa per il podere Piano ed il podere La Grotta. Oltrepassato il vicino incrocio verso il podere Colle, si prosegue la strada vicinale per Chiesamonti fino ad incontrare il confine di comune. Si segue tale confine verso est fino ad incontrare il confine di provincia in corrispondenza del torrente Ambrella a quota 326. Da tale punto verso nord si segue il confine di provincia, pervenendo nuovamente al podere La Massa inizialmente citato.

La commissione, pertanto, a maggioranza (contrario il sindaco) propone l'apposizione del vincolo.

(6007)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una temporanea complementare, di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni di polizza presentate dalla « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, appròvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1970 relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di una opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; la opzione al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla « Società cattolica di assicurazione » con sede in Verona:

Tariffa 2/R relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1970 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa Ac/Rpc (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 4ac/R relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale, decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 6 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(6179)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende industriali commerciali artigiane e dai proprietari di fabbricati operanti in provincia di Vercelli, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini dei versamenti dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali commerciali ed artigiane e dai proprietari di fabbricati operanti in provincia di Vercelli, è determinato come segue:

Aziende commerciali, industriali ed artigiane:

Vitto L. 14.000 mensili per due pasti giornalieri;
L. 7.000 mensili per un pasto giornaliero;
Alloggio L. 4.000.

Proprietari di fabbricato:

Alloggio	L. 8.500 mensili
Riscaldamento	» 2.000 »
Luce	» 1.500 »
Acqua	» 500 »

Roma, addì 12 aprile 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(6440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Bartolomei Fernando, residente in Arezzo, dal 16 giugno 1973.

Masi Degli Uberti Cesare, residente in Medicina, distretto notarile di Bologna, dal 27 giugno 1973.

(6635)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma, a conseguire un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1973, registro n. 9 Interno, foglio n. 310, l'Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire il legato, costituito da due appartamenti, facenti parte dello stabile sito in Rapallo, via Valdettaro, n. 24, disposto in favore della stessa dalla defunta sig.a Teresa Valdettaro, con testamento pubblico del 23 ottobre 1967 — atto dott. Paolo Garbarino, rep. n. 236 (registrato a Rapallo - Genova - con il n. 23, vol. 168, il 23 gennaio 1968).

(6369)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bianco Val d'Arbia ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianco Val d'Arbia » ha espresso parere contrario al riconoscimento di tale denominazione, non ricorrendo per essa, nell'attuale situazione, le condizioni previste dal decreto sopracitato.

(6118)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'aliquota dell'immobile costituente il campo di tiro a segno sito nel comune di Tolentino.

Con decreto interministeriale n. 575, del 2 aprile 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota dell'immobile costituente il poligono di tiro a segno sito nel comune di Tolentino (Macerata), della superficie complessiva di mq. 3.200, censita al catasto del comune predetto al foglio n. 80 part. 63-*b* (mq. 240), 65 (mq. 2720), 118 (mq 170), 119 (mq 70).

(6159)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Pasquale Pennino, nato a Napoli il 10 febbraio 1928, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 30 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1936, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6194)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Liliana Lojacono, nata a Tropea il 14 giugno 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Messina in data 3 aprile 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto certificato a consegnarlo all'Università di Messina.

(6195)

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Pasquale Castrataro, nato a Filignano (Campobasso) il 10 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 10 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(6196)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 6)

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 618 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 1.650.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 619 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 620 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 621 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 622 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 623 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 624 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 260.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 625 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 626 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 628 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 629 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 115.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 630 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 marzo 1973

(5077)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 30 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	591 —	591 —	590,20	591 —	591 —	591 —	590,40	591 —	591 —	591 —
Dollaro canadese	589,50	589,50	589,50	589,50	591 —	589,60	588,55	589,50	589,50	589,50
Franco svizzero	182,50	182,50	182,50	182,50	182 —	182,50	182,35	182,50	182,50	182,50
Corona danese	94,68	94,68	94,70	94,68	95,25	94,60	94,60	94,68	94,68	94,68
Corona norvegese	99,60	99,60	99,60	99,60	100,50	99,62	99,52	99,60	99,60	99,60
Corona svedese	130,65	130,65	130,60	130,65	131 —	130,65	130,57	130,65	130,65	130,65
Fiorino olandese	199,80	199,80	199,80	199,80	100 —	199,80	199,58	199,80	199,80	199,80
Franco belga	14,67	14,67	14,65	14,67	14,60	14,66	14,67	14,67	14,67	14,67
Franco francese	129,46	129,46	129,50	129,46	129,15	129,45	129,355	129,46	129,46	129,46
Lira sterlina	1470,85	1470,85	1468 —	1470,85	1468 —	1470,80	1469,50	1470,85	1470,85	1470,85
Marco germanico	208,60	208,60	208,45	208,60	208,50	208,60	208,29	208,60	208,60	208,60
Scellino austriaco	28,5160	28,516	28,50	28,5160	28,70	28,52	28,51	28,5160	28,52	28,51
Escudo portoghese	23,38	23,38	23,30	23,38	23,25	23,38	23,36	23,38	23,38	23,38
Peseta spagnola	10,1810	10,18	10,18	10,1810	10,20	10,18	10,1875	10,1810	10,18	10,18
Yen giapponese	2,24	2,24	2,23	2,26	2,19	2,24	2,2280	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 30 aprile 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	99,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	97,725
» 5 % (Beni esteri)	94,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,05
» 5,50 % » » 1968-83	94,625
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,55
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	590,70
Dollaro canadese	589,025
Franco svizzero	182,425
Corona danese	94,64
Corona norvegese	99,56
Corona svedese	130,61
Fiorino olandese	199,69
Franco belga	14,67
Franco francese	129,407
Lira sterlina	1470,175
Marco germanico	208,445
Scellino austriaco	28,513
Escudo portoghese	23,37
Peseta spagnola	10,184
Yen giapponese	2,234

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bari

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 49, in data 20 gennaio 1973, è stata approvata, ai sensi dell'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di Bari per il suolo ubicato in via Camillo Rosalba da destinare ad edilizia universitaria.

(6015)

Varianti al piano regolatore generale del comune di S. Severo

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 38, in data 17 gennaio 1973, è stata approvata, ai sensi dell'art. 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di S. Severo (Foggia) per la costruzione dell'istituto tecnico commercile e per geometri - maggiore area occorrente.

(6013)

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 37, in data 17 gennaio 1973, è stata approvata, ai sensi dell'art. 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di S. Severo, per la costruzione dell'istituto tecnico industriale - maggiore area occorrente.

(6014)

Variante al piano regolatore generale e al regolamento edilizio del comune di S. Severo

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 321, in data 17 novembre 1972, è stata approvata, ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di S. Severo (Foggia) - Prescrizioni per l'esecuzione dell'attività costruttiva prevista per l'edificazione di completamento dei lotti della zona « *B* ».

(6016)

Approvazione del piano di zona del comune di Galatone

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 388, in data 29 novembre 1972, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Galatone (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(6017)

Approvazione del piano di zona del comune di Nardò

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 95, in data 24 luglio 1972, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Nardò (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(6018)

Variante al piano di zona del comune di Lecce

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 116, in data 31 luglio 1972, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la variante al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Lecce, lotto « O ».

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(6019)

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Chieuti

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 164, in data 27 gennaio 1973, è stato approvato, ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Chieuti (Foggia).

(6010)

Variante al piano regolatore generale del comune di Barletta

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 480, in data 27 dicembre 1972, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di Barletta (Bari) per la costruzione del santuario parrocchia S. Ruggiero.

(6011)

Variante al piano regolatore generale del comune di Foggia

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 98, in data 24 luglio 1972, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di Foggia relativa alle frange esterne della zona n. 5 « Ofanto sud » del piano di zona della 167.

(6012)

REGIONE MOLISE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Pescopennataro

Con deliberazione della giunta regionale n. 107 del 16 gennaio 1973, esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, il piano di ricostruzione del comune di Pescopennataro.

(6009)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 gennaio 1973, n. 2848, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare n. 97455/1394/70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra la via F. Massimo, l'ingresso all'Autostrada del sole, via S. Arialdo, il limite zona ferroviaria ed il prolungamento di via Omero.

(6372)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 gennaio 1973, n. 2849, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare n. 85518/1216/70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra via Leoncavallo, piazza Sire Raul, via Teodosio, via Casoretto e via L. Mancinelli.

(6375)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 6 febbraio 1973, n. 3035, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare n. 85533/1231/70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra via Ornato, il prolungamento di via V. Da Seregno, strada di accesso al cimitero di Bruzzano, strada di servizio al cimitero stesso, limite del comune di Milano in confine con il comune di Bresso.

(6376)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a trenta posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo dei ragionieri nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli ed uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203 che approva i ruoli organici del personale degli uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo allo inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo allo inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che allo stato attuale nel ruolo dei ragionieri della carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono disponibili trenta posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trenta posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo dei ragionieri nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dei suddetti trenta posti, otto sono riservati, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 2 aprile 1943, n. 503 salvo l'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale impiegatizio dei ruoli delle camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

I posti che non venissero coperti nell'aliquota come sopra ripartita, saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di diploma di ragioniere o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime per coloro che siano sforniti di diploma di ragioniere.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) di essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - via Molise 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto) o, se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da quello apposto dall'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego. (E' necessaria la dichiarazione negativa nel caso in cui l'aspirante non abbia mai prestato servizio);

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e l'indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono l'indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse per quanto concerne la legalizzazione della firma, la carta bollata e la dichiarazione relativa alle eventuali condanne riportate.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, concelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesimo norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive della amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

L'esame consterà di due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

2) Nozioni di diritto privato (civile e commerciale).

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto amministrativo - scienza delle finanze - economia politica;

nozioni sull'amministrazione sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno 4 - Roma, nei giorni 5 e 6 novembre 1973 con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perchè la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo all. *A* al presente bando, *dovranno presentarsi, senza alcun avviso*, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 15.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, numero 130 nonchè gli articoli 53, 54, e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo dei ragionieri nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e saranno confermati nella qualifica stessa se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a ragioniere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, comprese le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 22

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta legale)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (*concorsi*) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo dei ragionieri nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso .
in data .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

f) di aver non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .,

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi della legge . ., perchè . . (4);

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del Sig. .

. . . . . .,

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5358)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Vetere dott. Carlo, ispettore generale medico.

Componenti:

Dell'Erba prof. Antonio, n. 8, direttore dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Ferrara; Zarone prof. Alfonso, n. 19, primario degli ospedali riuniti di Napoli; Santini prof. Massimiliano, n. 15, primario dell'ospedale consorziale di Bari; Giacomini prof. Giuseppe, n. 7, primario degli ospedali riuniti di Lucca.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 3 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 175

(5343)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Tilli dott. Dino, ispettore generale medico.

Componenti:

Provenzale prof. Luciano, n. 1, direttore dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università di Roma; Castagna prof. Renzo, n. 20, primario dell'ospedale maggiore G. Battista e Città di Torino - Torino; Ursini prof. Mario, n. 4, primario degli ospedali riuniti per bambini di Napoli; Pellegrini prof. Paolo, primario dell'ospedale di Venere di Bari.

Segretario:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 14 aprile 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 173

(5340)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo.

Componenti:

Grilli prof. Adamo, n. 15, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Roma; Lenti prof. Roberto, n. 490, primario dell'ospedale civile di Teramo; Rabaiotti prof. Antonio, n. 181, primario degli ospedali riuniti di Parma; Migliorini prof. Mario, n. 292, primario dell'ospedale di Merano.

Segretario:

De Marco dott. Giuseppe, consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 11 aprile 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 185

(5335)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Marletta prof. Mario, ispettore generale medico.

Componenti:

Cannavò prof. Letterio, n. 1, direttore della clinica di malattie infettive dell'Università di Messina; Fiaccadori prof. Franco, n. 16, primario degli ospedali riuniti di Parma; Mingrino prof. Franco, n. 27, primario del pio istituto S. Spirito e degli ospedali riuniti di Roma; Russo Spena prof. Antonio, n. 37, primario dell'ospedale Cotugno di Napoli.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, si svolgerà a Roma il giorno 4 aprile 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 183

(5336)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1972, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Tilli dott. Dino, ispettore generale medico.

Componenti:

Fiori Ratti prof. Leopoldo, n. 15, direttore della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Napoli; Ferretti prof. Giacomo, n. 79, primario dell'ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno; Fioretti prof. Alessandro, n. 82, primario dell'ospedale Umberto I di Ancona; Canciullo prof. Placido, n. 29, primario dell'ospedale maggiore Pizzardi di Bologna.

Segretario:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, si svolgerà a Roma il giorno 29 marzo 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 182

(5337)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuro-chirurgia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Poggiolini prof. Duilio, ispettore generale medico.

Componenti:

D'Andrea prof. Faust, n. 2, direttore dell'istituto di neurochirurgia dell'Università di Napoli; Castellano prof. Francesco, n. 7, primario degli ospedali riuniti di Napoli; Gaist prof. Giulio, n. 13, primario dell'ospedale C.A. Pizzardi di Bologna; Terracciano prof. Salvatore, n. 22, primario dell'ospedale S. Gennaro di Napoli.

Segretario:

Belli dott.ssa Vittoria, consigliere.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 17 aprile 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 174

(5341)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per lo anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 9 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Arrigoni Giannantonio, nato a Belluno il 16 settembre 1935 — punti 100 su 100
2. Magrini Umberto, nato a Tolmezzo il 26 marzo 1937 — » 99 »
3. Botticelli Annibale, nato a Serrungarina il 16 marzo 1938 — » 98 »
4. Lazzari Giorgio, nato a Genova il 7 dicembre 1936 — » 98 »
5. Tomasino Rosa Maria, nata a Palermo il 23 aprile 1938 — » 98 »
6. Pozzuoli Roberto, nato a New York il 5 marzo 1937 — punti 97 su 100
7. Solcia Enrico, nato a Milano il 28 settembre 1936 — » 97 »
8. Bersi Sergio, nato a Livorno il 26 giugno 1933 — » 95 »
9. Canepa Marco, nato a Genova il 16 settembre 1936 — » 94 »
10. Lanza Papa Caterina, nata a Catania il 31 dicembre 1936 — » 94 »
11. Carlon Giorgio, nato a Venezia il 6 maggio 1936 — » 93 »
12. Capelli Arnaldo, nato a Imola l'8 gennaio 1937 — » 92 »
13. Appicciutoli Luisa, nata a Firenze il 20 agosto 1935 — » 91 »
14. Bianchi Claudio, nato a Trieste il 20 giugno 1935 — » 91 »
15. Ninfo Vito nato a S. Stefano di Camastra l'8 luglio 1937 — » 89 »
16. Magni Ettore, nato a Ferrara il 9 maggio 1937 — » 88 »
17. Baroni Carlo Davide, nato a Milano il 5 agosto 1934 — » 85 »
18. Bussolati Giovanni, nato a Rottofreno il 31 gennaio 1938 — » 85 »
19. Paltrinieri Emilio, nato a Modena il 26 settembre 1933 — » 85 »
20. Bonucci Ermanno, nato a Spoleto il 6 luglio 1930 — » 84 »
21. Coscia Porrazzi Luigi, nato a Napoli il 13 luglio 1938 — » 81 »
22. La Franca Salvatore, nato a Palermo il 18 febbraio 1929 — » 80 »
23. Torre Carmela, nata a Torchiara il 16 luglio 1925 — » 80 »
24. Fiumara Antonino, nato a Catania il 15 agosto 1937 — » 78 »
25. Gallippi Giovambattista, nato a Vibo Valentia il 19 ottobre 1937 — » 78 »
26. Gulinati Giancarlo, nato a Ferrara il 1° luglio 1922 — » 78 »
27. Batolo Dario, nato a Messina il 15 dicembre 1930 — » 76 »
28. Ferracini Romano, nato a Bologna il 24 gennaio 1938 — » 76 »
29. Puccetti Ugo nato a Camugnano il 1° luglio 1923 — » 74 »
30. Magnani Luigi, nato a Rodigo il 7 dicembre 1932 — » 73 »
31. Cressano Francesco, nato a Ottiglio il 1° febbraio 1926 — » 72 »
32. Gentili Mario, nato a Carrara il 7 agosto 1935 — » 72 »
33. Marzullo Franco Mimmo, nato a Foggia il 5 marzo 1937 — » 72 »
34. Cantaboni Angelo, nato a Brescia il 10 dicembre 1934 — » 71 »
35. De Benedictis Giuseppe, nato a Bari il 9 gennaio 1928 — » 71 »
36. Rampinelli Liliana, nata a Udine il 15 febbraio 1929 — » 71 »
37. Caprioglio Angelo, nato a Casale Monferrato il 7 marzo 1921 — » 70 »
38. Cascione Francesco, nato a Taranto il 12 febbraio 1930 — » 70 »
39. De Maurizi Maurizio, nato a Bologna il 28 agosto 1925 — » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5348)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per lo anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 9 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Leogrande Giuseppe, nato a Laterza il 12 gennaio 1932	punti 100	su 100
2. Urbano Pasquale, nato a Cuneo il 2 giugno 1937	» 100	»
3. De Corato Romano, nato a Bari il 4 dicembre 1936	» 90	»
4. Negro Ponzi Alessandro, nato a Torino il 14 agosto 1938	» 86	»
5. Albanese Mario, nato a Palermo il 18 marzo 1938	» 80	»
6. Bendinelli Mauro, nato a Massarosa il 20 dicembre 1934	» 80	»
7. Calegari Letizia, nata a Genova il 26 aprile 1938	» 80	»
8. Squadrini Franco, nato a Modena il 26 aprile 1925	» 80	»
9. Portolani Marinella, nata a Bagno di Romagna il 6 maggio 1934	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5347)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 687 in data 10 novembre 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970 in provincia di Vercelli;

Visto il proprio successivo decreto n. 688 in pari data con il quale sulla base della predetta graduatoria è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Cigliano il dottor Albino Curto;

Vista la lettera in data 5 gennaio 1973 con la quale il sindaco del comune di Cigliano comunica la rinuncia del dott. Albino Curto alla nomina per la condotta di che trattasi;

Visto il proprio successivo decreto n. 342 in data 7 febbraio 1973 con il quale sulla base della predetta graduatoria è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Cigliano il dott. Achille Vacino;

Vista la lettera in data 14 marzo 1973 con la quale il sindaco del comune di Cigliano comunica la rinuncia del dott. Achille Vacino alla nomina per la condotta di che trattasi;

Tenuto conto della graduatoria del concorso approvata col citato decreto n. 687 nonchè dell'ordine di preferenza indicato nella istanza di partecipazione dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuto di dover provvedere a variare il decreto n. 342 per quanto concerne l'assegnazione della condotta medica in questione, assegnando la condotta medesima al dott. Pietro Alitto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Decreta:

Il dott. Pietro Alitto, nato a Bisignano il 28 ottobre 1927, è dichiarato vincitore della condotta medica di Cigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione, della prefettura di Vercelli, del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 20 marzo 1973

p. Il Presidente
Il medico provinciale: GUANTI

(5370)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 71/5039/1 del 15 dicembre 1971, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 72/641/1 del 16 febbraio 1972, con il quale il termine di scadenza delle istanze, previsto nel citato bando al 31 marzo 1972, veniva prorogato al 31 maggio 1972 entro le ore 12;

Visto il proprio decreto n. 72/3305/1 del 18 dicembre 1972, con il quale si è proceduto alla ammissione dei concorrenti al concorso di che trattasi;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 72/1613/1 del 14 agosto 1972;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Puglia n. 7 del 28 agosto 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse, così come formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Vella Domenico	punti 177,713
2. D'Alessandro Emilio	» 173,575
3. Tauro Giuseppe	» 169,398
4. Tagarelli Donato	» 168,158
5. Cavallo Ettore	» 152,951
6. Stagira Carlo	» 146,286

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi, nonchè nel «Bollettino Ufficiale» della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, a quello della prefettura di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 23 marzo 1973

Il medico provinciale capo: CIUFFREDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Brindisi al 30 novembre 1971;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei detti candidati e l'ordine preferenziale delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Puglia n. 7 del 28 agosto 1972;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso dagli stessi vincitori del posto di ufficiale sanitario nel comune a fianco di ciascuno indicato:

1) Vella Domenico: Brindisi;
2) Tauro Giuseppe: Fasano;
3) Tagarelli Donato: Carovigno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel foglio annunzi della provincia di Brindisi, nonchè nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, a quello della prefettura di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 23 marzo 1973

Il medico provinciale capo: CIUFFREDA

(5371)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Trento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3111/1.15.4 di data 7 ottobre 1971, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Trento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1971, n. 269 (foglio delle inserzioni);

Visto il successivo decreto di revoca della nomina della commissione n. 43/1.15.4 del 10 gennaio 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministro per la sanità Tel. numero 300.8.1.83.C/1767 di data 5 aprile 1973; del commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, nota n. 916 Gab. di data 8 marzo 1973; del Presidente dell'ordine dei medici di Trento n. 222 di data 26 febbraio 1973; della giunta comunale di Trento n. 1701 S.G. di data 27 marzo 1973;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario in premessa specificato è così composta:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità - Roma.

Componenti:

De Ciampis dott. Alberto, medico provinciale capo del Ministero della sanità - Roma;

Paccagnella prof. Bruno, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Ferrara;

Dal Palù prof. Cesare, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Padova sez. Verona - Verona;

Fracalossi dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso il commissariato del Governo di Trento;

Gallo prof. Ennio, ufficiale sanitario del comune di Pordenone.

Segretario:

Muscarello dott. Annibale, funzionario amministrativo del Ministero della sanità - Trento.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione avrà la sua sede per le prove pratiche presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto medico, Trento, via Piave n. 5; per le prove scritte ed orali presso il commissariato del Governo per la provincia di Trento, sala riunioni, corso III Novembre.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Trentino-Alto Adige ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Trento e del comune interessato.

Trento, addì 7 aprile 1973

Il medico provinciale: RICCAMBONI

(6584)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 3.

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Norme di carattere generale

Art. 1.

I comuni ed i consorzi di comuni possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e di quelli della Regione a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido, a condizione che provvedano direttamente all'impianto od alla gestione degli stessi.

Gli scopi degli asili-nido sono quelli fissati dal comma 2° dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

La domanda di contributo deve essere presentata al Presidente della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dalla deliberazione del comune o del consorzio di comuni interessato e da una relazione che motivi l'esigenza del servizio, in base ai criteri di priorità stabiliti dal seguente articolo 3, ed indichi la spesa occorrente.

Art. 2.

La Regione integra il fondo per gli asili-nido, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nella seguente misura: lire un miliardo per l'anno 1972; lire un miliardo per l'anno 1973; per gli anni successivi la Regione definirà i fondi di integrazione sulla base di piani pluriennali, riferiti ai periodi di tempo propri

del piano di sviluppo regionale. Il piano pluriennale degli asili-nido costituirà specificazione settoriale del piano di sviluppo regionale e delle sue articolazioni in piani comprensoriali.

L'ammontare dei contributi a carico della Regione, non cumulabili con quelli dello Stato, viene determinato per ciascun asilo-nido con deliberazione della giunta regionale in misura non superiore ai limiti stabiliti dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione e gestione dell'asilo-nido.

A carico dei fondi regionali possono anche essere concessi contributi per l'impianto e la gestione dei micro asili-nido di cui al successivo articolo 5.

Art. 3.

Nell'elaborazione e nella definizione del piano annuale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 la giunta regionale deve tener conto della necessità di diffondere nel territorio l'istituzione degli asili-nido; nonchè dei seguenti criteri di priorità, riferiti ai comuni ed ai consorzi di comuni richiedenti il contributo:

popolazione fino a tre anni di età;

livello di occupazione femminile;

incremento della popolazione infantile nell'ultimo quinquennio.

CAPO II.

Norme per la costruzione e per l'impianto

Art. 4.

Gli asili-nido devono sorgere preferibilmente su aree attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio.

L'ubicazione deve essere possibilmente riferita agli altri servizi sociali e di istruzione all'infanzia pre-scolare.

Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area devono assicurare un uso dell'asilo-nido adeguatamente confortevole in ogni stagione dell'anno.

Art. 5.

La struttura degli asili-nido deve consentire, di norma, la frequenza durante le ore diurne, da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bambini fino ai tre anni di età.

I bambini sono divisi in lattanti e divezzi.

L'attività psico-pedagogica è organizzata sulla base di piccoli gruppi.

La progettazione degli asili-nido deve prevedere reparti per lattanti e per divezzi, utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.

In località a scarsa densità demografica i comuni possono istituire micro asili-nido, per un numero di bambini inferiore ai 25, aventi, per quanto possibile, caratteristiche analoghe a quelle degli asili-nido.

Art. 6.

La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo-nido deve essere pari ad almeno 40 mq. per bambino con un minimo di 1500 mq. complessivi.

Rispetto all'area netta totale, la parte coperta da edifici non deve superare il 30%.

Tali edifici devono, di norma, essere costruiti ad un solo piano fuori terra.

La dimensione dei reparti deve essere di almeno mq. 4,50 per ogni lattante, di mq. 8 per ogni divezzo dei quali mq. 1,50 per le occupazioni libere ed organizzate dei lattanti e di metri quadrati 3,70 per quelle dei divezzi.

Art. 7.

La struttura edilizia dell'asilo-nido deve corrispondere all'organizzazione prevista dal precedente articolo 5.

Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per il riposo, per le attività di sviluppo del linguaggio, dell'imitazione, di conoscenza della natura e per altre occupazioni libere ed organizzate nonchè adeguati servizi igienici.

Gli spazi devono formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti fra loro, per favorire l'inserimento graduale del bambino nella totalità dei rapporti con le persone e le attività dell'asilo e rispondere alle sue esigenze di sviluppo psicopedagogico.

I servizi generali, quali: ambulatorio medico con saletta di isolamento, direzione e segreteria, locale di riunione, cucina, lavanderia, ripostiglio e servizio per il personale sono previsti in comune a tutto l'asilo-nido.

Qualora vi sia contiguità nell'asilo-nido con altre strutture di servizi sociali o scolastiche, alcuni servizi possono essere in comune.

Art. 8.

L'impianto degli asili-nido e dei micro asili-nido può anche avvenire in locali di:

a) stabili già esistenti;

b) nuovi edifici residenziali;

c) edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.

Per l'impianto degli asili-nido, in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di tipo *A* e *B* di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968 — ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto, nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 — nonché per i micro asili-nido, possono ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 6.

Deve comunque essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.

Art. 9.

I progetti per la costruzione e per l'impianto degli asili-nido, di cui ai precedenti articoli, redatti conformemente ai suddetti criteri generali, sono approvati dagli uffici provinciali del genio civile, sentito il parere del medico provinciale.

Art. 10.

Sugli edifici costruiti, acquistati o riattati con i contributi previsti dalla presente legge è costituito vincolo ventennale di destinazione.

L'eventuale svincolo dell'immobile può essere consentito dalla giunta regionale su motivata richiesta del consiglio comunale o dell'assemblea consortile interessati.

CAPO III.

Norme per la gestione ed il controllo

Art. 11.

I comuni ed i consorzi di comuni gestiscono gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge, avvalendosi della partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio.

A tal fine, presso ciascun asilo-nido è costituita una commissione composta da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri.

Le modalità di composizione e di elezione, nonchè la durata in carica della commissione suddetta, sono fissate con apposito regolamento comunale o consortile. Il presidente della commissione è eletto nel suo seno nella prima riunione; funge da segretario il responsabile della direzione dell'asilo-nido.

La commissione deve riunirsi periodicamente secondo le norme del regolamento suddetto su convocazione del presidente od a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12.

La commissione di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:

1) predisporre il regolamento interno e le sue eventuali modifiche, che devono essere approvati dal competente consiglio comunale o dall'assemblea consortile, sentita l'unità sanitaria locale del comune ove ha sede l'asilo-nido ed, in via transitoria, fino all'istituzione di questa, l'ufficiale sanitario del comune;

2) vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite nel regolamento interno e sul funzionamento dell'asilo-nido;

3) esaminare le domande di ammissione all'asilo-nido, disponendone l'accettazione in base al regolamento interno;

4) eseguire tutti gli incarichi che il consiglio o la giunta comunale e l'assemblea consortile ritengono opportuno affidarle.

Art. 13.

Il regolamento, di cui al precedente articolo 12, deve prevedere:

a) norme e criteri di priorità per l'accettazione delle domande di iscrizione; tali norme devono tendere ad evitare che minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali siano elementi di esclusione;

b) orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli utenti;

c) vigilanza medica ed interventi psico-pedagogici per assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini;

d) norme relative alle attività ludiche per i divezzi, indispensabili per stimolare lo sviluppo psico-motorio;

e) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;

f) norme per la istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.

Art. 14.

Le tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini e del personale sono fissate dell'unità sanitaria locale e, fino all'istituzione di quest'ultima, in via transitoria, dall'ufficiale sanitario del comune.

CAPO IV.
Personale

Art. 15.

Il personale degli asili-nido è dipendente dei comuni o dei consorzi di comuni.

A ciascun asilo-nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici — in numero di almeno una ogni dieci bambini — e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.

Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di vigilatrice, le puericultrici devono essere in possesso della licenza di puericultrice, ottenuti a norma della legislazione vigente.

Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medico possibilmente pediatra, nonchè di un pedagogista o di uno psicologo.

Art. 16.

Il personale degli asili-nido deve essere assunto mediante pubblico concorso.

Nell'espletamento del concorso deve essere adeguatamente valutata la partecipazione del candidato a specifici corsi di preparazione ed aggiornamento tenuti da enti statali e locali o comunque da enti giuridicamente riconosciuti.

Per il personale già in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge presso asili-nido comunali e per quello già in servizio presso enti ai quali subentrino nella gestione comuni o consorzi di comuni, è ammessa, in fase di prima applicazione della presente legge, la deroga dal limite di età, dal titolo di studio richiesto e dalla assunzione mediante pubblico concorso.

Art. 17.

In via transitoria e per la durata di un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni o i consorzi di comuni, in mancanza di personale fornito di diploma di vigilatrice d'infanzia possono ammettere ai concorsi, per il responsabile della direzione, insegnanti di scuola materna o assistenti sanitarie; sempre in via transitoria possono ammettere ai concorsi, per le puericultrici, ostetriche diplomate, infermiere professionali o altro personale in possesso comunque di diploma di scuola media inferiore.

Allo scopo di favorire la formazione e la qualificazione professionale degli operatori degli asili-nido, la Regione promuoverà corsi di formazione professionale specifica.

CAPO V.
Oneri finanziari

Art. 18.

All'onere di lire un miliardo per l'anno 1972 si provvede mediante la riduzione, per pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno 1972 e la contestuale istituzione, in tale bilancio, del capitolo 523, per i contributi di gestione, funzionamento e manutenzione, e del capitolo 1171 per i contributi di costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido.

All'onere di lire un miliardo per l'anno 1973 si provvede istituendo due analoghi capitoli di spesa nel relativo bilancio.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le somme stanziate per la costruzione e la gestione degli asili-nido, non impegnate in ciascun anno finanziario, possono esserlo nell'anno successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 gennaio 1973

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1973, n. 4.
Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

CAPO I.
Iniziativa popolare e degli enti locali

Art. 1.

L'iniziativa popolare e degli Enti locali, di cui al titolo IV, capo II dello statuto della regione Piemonte si esercita mediante la presentazione di una proposta contenente il testo del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità. La proposta di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 8 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale del Piemonte.

La proposta di iniziativa legislativa degli enti locali deve essere deliberata o da un consiglio provinciale o da consigli comunali in numero non inferiore a 5, oppure da uno o più comuni rappresentanti non meno di 25 mila elettori e deve essere accompagnata dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.

Art. 2.

L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è escluso per le proposte riguardanti:

a) leggi tributarie e di bilancio;

b) leggi concernenti l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale.

L'esercizio dell'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza del consiglio regionale è esclusa per le proposte riguardanti:

A) i regolamenti di attuazione delle leggi regionali indicate nei precedenti commi del presente articolo;

B) i regolamenti degli organi regionali;

C) i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato o dalla Regione, e di mera esecuzione di delibere consiliari.

CAPO II.
Modalità per l'esercizio dell'iniziativa popolare e degli enti locali

Art. 3.

Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di una proposta di iniziativa popolare, devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata.

All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei proponenti il testo del progetto e le firme degli elettori saranno apposte in calce al progetto stampato, dopo che l'ufficio di

presidenza del Consiglio regionale avrà provveduto a vidimare, entro 5 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il progetto stesso.

I primi tre sottoscrittori del foglio espressamente contrassegnato con la scritta « foglio n. 1 » sono legittimati a depositare ufficialmente la proposta di iniziativa popolare all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ed hanno diritto ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, di illustrare le ragioni ed il contenuto della proposta stessa alla competente commissione consiliare regionale.

Nessuna proposta può essere presentata su fogli vidimati da oltre 6 mesi.

Art. 4.

La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma.

Accanto a questa devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali il proponente è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco, o dal segretario di detto comune.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene, e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai sindaci dei comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori, di cui all'art. 3, comma 4°, della presente legge, devono presentare domanda scritta al Presidente della giunta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 5.

La proposta di iniziativa popolare, con tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale dai primi tre elettori sottoscrittori.

Un funzionario a ciò delegato dà atto mediante processo verbale della data del deposito della proposta e dei prescritti documenti ad essa relativi. Nel verbale sono inoltre indicati il nome ed il domicilio dei tre presentatori e, su dichiarazione dei medesimi il numero delle firme raccolte.

Art. 6.

La proposta di iniziativa legislativa degli enti locali deve essere depositata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sottoscritta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un sindaco dei comuni proponenti a ciò espressamente delegato con apposita deliberazione dei comuni stessi.

I consigli degli enti proponenti designano con proprie deliberazioni complessivamente non oltre 5 loro componenti per illustrare la proposta alla competente Commissione consiliare regionale.

Un funzionario dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale dà atto, mediante processo verbale della data del deposito della proposta e delle prescritte deliberazioni ad essa relative.

CAPO III.

Ammissibilità delle proposte
di iniziativa popolare e degli enti locali.
Esame della commissione consiliare
e del Consiglio regionale

Art. 7.

L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data del deposito della proposta, decide, all'unanimità dei presenti, sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta in relazione all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge. Qualora l'unanimità non sia raggiunta delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

Per la proposta giudicata ammissibile, in relazione al disposto dell'articolo 2 della presente legge, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'ufficio di presidenza, con propria decisione, stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale.

Di tale decisione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, il Presidente della giunta è tenuto a dare tempestiva comunicazione, con propria ordinanza, ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

Art. 8.

Dichiarata ammissibile la proposta di iniziativa popolare e degli enti locali, a norma e nei modi previsti dal precedente articolo 7, il Presidente del consiglio regionale l'assegna, per l'esame preventivo, alla competente Commissione, la quale, sentiti i promotori o i delegati dell'iniziativa, presenta al Consiglio la propria relazione entro il termine massimo di 3 mesi. Scaduto tale termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio.

Il Consiglio prende in esame la proposta entro 2 mesi dalla relazione della commissione.

Ove il Consiglio non prenda in esame, entro detto termine, la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.

Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale, con precedenza su ogni altro argomento.

La proposta deve essere portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.

Art. 9.

Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, la proposta di iniziativa popolare o degli enti locali non abbia potuto essere esaminata dall'ufficio di presidenza, o dal Consiglio regionale, o dalla commissione consiliare competente, essa si intende automaticamente sospesa.

L'ufficio di presidenza del nuovo Consiglio regionale, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la suddetta proposta era pervenuta nella precedente legislatura, è tenuto ad esaminare la ricevibilità e l'ammissibilità non prima dei quattro mesi e non oltre i sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso.

Per l'esame di tale proposta si osservano le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

TITOLO II.

CAPO I.

Referendum abrogativo di leggi, regolamenti
e provvedimenti amministrativi della Regione
da parte degli elettori e degli enti locali

Art. 10.

Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi, regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali, deliberati dal Consiglio regionale, è indetto quando lo richiedono almeno 50.000 elettori della Regione, o tre consigli provinciali o 10 consigli comunali purchè rappresentativi di almeno un quinto degli elettori della Regione.

Art. 11.

Il referendum abrogativo non è proponibile per lo statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.

Non è altresì proponibile per il regolamento del Consiglio ed in generale per i regolamenti interni degli organi e degli uffici regionali, nonchè per i regolamenti di attuazione di leggi regionali, quando la proposta di referendum non investa anche la legge alla quale il referendum si riferisce e per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato emanati dalla Regione.

Il referendum abrogativo è infine improponibile per i provvedimenti amministrativi riguardanti le materie di cui al comma primo del presente articolo e per i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.

CAPO II.

Modalità per l'esercizio di richiesta del referendum abrogativo

Art. 12.

Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum da parte di 50 mila elettori della Regione devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata.

Nella richiesta di referendum deve essere indicato il quesito che si intende sottoporre al referendum abrogativo, completando la formula « volete che sia abrogato/a... » con il titolo, il numero e la data di pubblicazione della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum sia richiesto.

Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.

Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di parte di uno o più articoli, oltre all'indicazione di cui ai precedenti comma 2) e 3), deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di cui sia proposta l'abrogazione.

Art. 13.

All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte nel precedente articolo; le firme degli elettori proponenti saranno apposte in calce al quesito stampato, dopo che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale avrà provveduto a vidimare, entro 10 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.

Per quanto riguarda le modalità di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonchè l'entità e le modalità per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto all'articolo 4 della presente legge.

Art. 14.

Salvo quanto disposto al successivo articolo 17, i fogli contenenti le firme nonchè i certificati elettorali dei sottoscrittori richiedenti il referendum, devono essere depositati allo ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro 6 mesi dalla data del timbro di vidimazione apposto sui fogli medesimi.

Un funzionario dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito da parte di almeno tre promotori e della data relativa. Nel verbale, con il nome ed il domicilio dei promotori, deve essere indicato, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

Art. 15.

Nel caso di richiesta di referendum da parte di 3 consigli provinciali o di 10 consigli comunali, rappresentativi di almeno un quinto degli elettori della Regione, conteggiato alla data dell'ultima elezione per il Consiglio regionale, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo di cui si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli provinciali o comunali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre 6 mesi dalla data del deposito, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio provinciale, o dal sindaco di ciascun consiglio comunale e deve essere depositata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 16.

La deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata da ciascun Consiglio provinciale o comunale con voto della maggioranza dei consiglieri ad esso assegnati e deve contenere tutte le indicazioni previste all'articolo 12, comma secondo e seguenti.

Art. 17.

Non può essere depositata richiesta, nè può essere effettuato il referendum, nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

CAPO III.

Ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo

Art. 18.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, l'ufficio di presidenza esamina tutte le richieste presentate e decide, all'unanimità dei presenti, sulla ricevibilità ed ammissibilità delle richieste stesse.

Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio regionale, appositamente convocato, entro il 15 novembre.

Per le proposte giudicate ammissibili in relazione all'articolo 11, ma viziate da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'ufficio di presidenza, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale.

Di tale decisione il Presidente della giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

Entro il 31 dicembre, l'ufficio di presidenza, provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.

Art. 19.

Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dal Consiglio regionale e dall'ufficio di presidenza, nonchè quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui al precedente articolo, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del consiglio regionale al Presidente della giunta.

Con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 31 gennaio, il Presidente della giunta, in osservanza alle decisioni di cui al comma precedente, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perchè contrarie ai disposti dello statuto e della presente legge.

CAPO IV.

Convocazione degli elettori, procedimento elettorale proclamazione dei risultati

Art. 20.

Con proprio decreto il Presidente della giunta, sentita la Giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazione e fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa fra il 50° ed il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

La giunta può decidere, in relazione al numero delle richieste di referendum e comunque per motivi inerenti al migliore svolgimento delle operazioni di voto, di sottoporre a votazione, in due distinte giornate elettorali, anzichè in una sola, come previsto dal primo comma del presente articolo, le richieste di referendum ammesse.

In tal caso il Presidente della giunta fissa, con successivo decreto, una seconda data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, indicando le richieste di referendum sottoposte a votazione in tale seconda data di convocazione degli elettori.

Non sono ammesse, per ogni anno, più di due convocazioni degli elettori per le votazioni di referendum abrogativi.

Art. 21.

Il decreto del Presidente della giunta di indizione del referendum deve essere notificato al commissario del Governo ed al presidente della corte d'appello di Torino e deve essere comunicato ai Sindaci ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

I sindaci dei comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

Art. 22.

Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data delle suddette elezioni.

Art. 23.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato.

Art. 24.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 25.

L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario.

Alle operazioni di voto o di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, e dei promotori del referendum.

Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'ufficio centrale regionale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.

Art. 26.

Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle *C* e *D* allegate alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo, l'ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della giunta di indizione del referendum.

Art. 27.

Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il tribunale, in ogni capoluogo di provincia, gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, ogni ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazioni e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della giunta regionale.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 28.

Presso la corte d'appello di Torino è costituito, entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma terzo e quarto.

L'ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Il segretario dell'ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della corte d'appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della giunta regionale ed al commissario del Governo.

Art. 29.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 30.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il Presidente della giunta, sentita la giunta, può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 31.

Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura ed in ogni caso, fermo il disposto dell'articolo 17, prima che siano trascorsi 5 anni.

Art. 32.

Se prima della data dello svolgimento del referendum la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il Presidente della giunta, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non hanno più corso.

TITOLO III.

Referendum consultivo per l'istituzione, nel territorio della regione, di nuovi comuni, per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, previsto dall'art. 133, comma secondo, della Costituzione

Art. 33.

Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art. 133, comma secondo, della Costituzione, è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa della Giunta o di ciascun membro del Consiglio regionale.

La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo, deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonchè i comuni o il comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.

Art. 34.

Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della giunta che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, oppure in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre a seconda che la deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo sia divenuta esecutiva entro il 31 gennaio od entro il 30 giugno.

Il decreto del Presidente della giunta deve essere emanato fra il 70° ed il 50° giorno precedente la data fissata per la votazione relativa al referendum consultivo e deve essere notificato al commissario del Governo, al presidente della corte di appello di Torino ed al presidente del Tribunale di cui al successivo art. 36, comma primo, nonchè comunicato ai sindaci o al sindaco dei comuni o del comune ed ai presidenti o al presidente delle commissioni mandamentali o della commissione mandamentale interessati.

Il sindaco o i sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum consultivo mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

Art. 35.

Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo, si osservano le norme di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della presente legge, in quanto applicabili.

Art. 36.

Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo è costituito, presso il tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano i comuni o il comune in cui sono convocati gli elettori, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo.

L'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, appena pervenuti i verbali dagli uffici di sezione dei comuni o del comune in cui si è effettuata la votazione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali dei comuni o del comune in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.

Il segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali ed agli atti relativi, trasmessi dagli uffici di sezione.

I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della giunta regionale ed al commissario del Governo.

Art. 37.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici di sezione o all'ufficio centrale circoscrizionale, per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 38.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della giunta è tenuto a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo il Presidente della giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV.

Disposizioni finali

Art. 39.

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.

Art. 40.

Le spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare, nonchè per lo svolgimento di referendum di cui ai titoli I, II e III della presente legge, sono a carico della Regione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.

Le spese suddette sono imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per ogni anno finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 gennaio 1973

CALLERI DI SALA

(1050)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.